



COMUNE DI GIAVE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 15/12/2017

OGGETTO: Schema Regolamento comunale per l'applicazione dei diritti speciali a pensionati, residenti ed imprese aventi attività economica organizzata nel territorio comunale. Esenzione Iva e accise sui generi che fruiscono di particolari esenzioni fiscali di seguito elencati nella presente. Proposta sulle misure da adottare su Aliquote e Iva a partire dal 1 febbraio 2018.

L'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di Dicembre alle ore 11:00, presso la SEDE MUNICIPALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	URAS MARIA ANTONIETTA	SI
VICE SINDACO	CORATZA ANNINO	SI
ASSESSORE	FIGOS GAVINO	--
ASSESSORE	ADDIS NICOLA	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale FOIS GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a garanzia del rispetto della “Libera Concorrenza” nel 1957 è stato stipulato il Trattato di Roma con il quale è nata la Comunità economica Europea (attuale Unione Europea), all’art. 234 della legge 1203/57 che ne ratificava la nascita, garantiva a tutti gli Stati membri (compresa L’Italia), il rispetto di tutti quei diritti dei singoli Stati che erano nati e sorti precedentemente alla sua stessa nascita.

All’art. 92 si precisava che “non costituiscono aiuti di Stato l’esenzione di tributi concesse alle Isole Lontane, Spopolate e afflitte da una grave forma di disoccupazione, e qualora venga istituita una zona franca in qualche isola, il territorio insulare deve comprendere l’isola nella sua interezza, si cita in particolare l’art. 174 del Trattato di Lisbona, interpretazione autentica data all’art. 33.

Considerato che tra i diritti nati e sorti precedentemente alla nascita della suddetta Comunità Economica Europea possiamo annoverare, il diritto della Sardegna alla Zona Franca integrale o extradoganale, non solo nei porti collegati e collegabili alle zone interne, come precisato dall’art. 12 dello Statuto Sardo approvato con la legge costituzionale n. 3/1948, il cui decreto di attuazione (art. 12) è stato emanato cinquanta anni dopo con il d.lgs. 75/98, pertanto le zone franche della Sardegna sono disciplinate secondo la normativa italiana emanata antecedentemente alla nascita della suddetta Comunità Economica Europea, normativa italiana che risulta armonizzata per tutte le zone franche del territorio della Repubblica, si cita a riguardo:

1) **legge doganale italiana n. 1424/1940** (art. 1) (vigente ancora nel 1957) e sostituita dalla nuova del 1973 attualmente in vigore.

2) **legge costituzionale n. 4/1948** (art. 14 e art. 48 bis) dove si precisa rispettivamente che:

- le zone franche, i punti franchi e i depositi franchi dell’Italia sono tutti considerati come territori extradoganali, previsione che risulta confermata anche dall’attuale codice Doganale Italiano approvato con D.p.r. 43/73 agli artt. 2, 164, art.166, art. 251, codice doganale che recepisce anche la normativa comunitaria sulle Zone Franche “Armonizzate “di cui alle Direttive n. 69/75/CEE, n. 69/75/CEE (all’ art. 170), nonché il Regolamento n. 2913/92 all’art. 56.

- Come prevede l’art. 14 della legge costituzionale 4/48 il territorio della Valle d’Aosta e zona franca per cui in diritto, normato e considerato territorio extradoganale.

- Constatato che la normativa fiscale che disciplina il territorio della Regione Valle d’Aosta ai sensi del principio di “Armonizzazione delle legislazioni” si applica alle altre Regioni a statuto Speciale dello stato italiano, il cui territorio come l’isola di Sardegna è stato dichiarato zona franca, a riguardo si cita l’art.48 bis legge costituzionale.n.4/48.

Le zone franche extradoganali italiane (integrali e al consumo) risultano le sole tutt’ora disciplinate e:

Accertato che la legge Costituzionale n. 4/1948 (art. 14 e art. 48 bis) , la legge 623/1949, la legge 384/1954 estendeva a Livigno e Gorizia la facoltà di riscuotere le imposte sui consumi riservati inizialmente dalla legge 1438/1948 ai soli residenti nel territorio extradoganale della Valle

D'Aosta, ma anche dal d.p.r. 723/1965 decreto con il quale era disciplinata la normativa fiscale sui dazi doganali e che all'art. 43 precisa :“ sono esenti dai diritti di confine (definito un tempo diritto di statistica) le merci esenti a norma degli artt. 12,art.13 e art. 14 ed a titolo di agevolazioni per il traffico delle zone di frontiera e di quelle poste fuori della linea doganale” dalla legge 762/1973.

Il d.p.r. 479/1992 ha aggiornato la normativa sui dazi doganali, apportato modifiche all'articolo 12 e articolo 14 del d.p.r. 723/1965 prevedendo rispettivamente all'art. 12 che:

è concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine e dell'imposta sul valore aggiunto per le merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo è disposta con il carattere dell'obbligatorietà dalle direttive Comunitarie in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la Franchigia delle imposte sulla cifra d'affari riscosse all'importazione nel traffico internazionale, nonché' dalle direttive adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'art. 14 comma 1 lett. d) della direttiva 77/388/CEE “ e all'art. 14 (del d.p.r. 723/65) l'emanazione di appositi regolamenti di recepimento del regolamento CEE n. 918/83 sul diritto alle franchigie fiscali riservate ai territori dichiarati zona franca.

Direttiva 77/388/CEE che all'art. 16 prevede la concessione di particolari esenzioni (IVA) per le merci immesse in un regime di zona franca o di deposito franco previsti rispettivamente dalla direttiva 69/75/ CEE e dalla direttiva n. 69/74/CEE sulla armonizzazione delle legislazioni relative alle zone franche, direttiva che oltre a dare la definizione giuridica di che cosa si debba intendere per zona franca, prevede che nei territori definiti e normati zone franche ,i loro residenti sono esonerati dal pagamento di determinati tributi, Direttiva 77/388/CEE all'art. 24 precisa che gli stati membri che hanno adottato le franchigie fiscali previste dalla seconda direttiva n. 67/228/CEE dell'11 aprile 1967 possono continuare a mantenerle, previsione confermata dall'art. 394 della Direttiva 2006/112/CE.

Ritenuto che la zona franca integrale della Sardegna oltre che dalla succitata normativa, risulta così disciplinata:

- **Codici doganali Comunitari approvati con n° 2** Regolamenti appositamente richiamati nel suddetto d.lgs. 75/1998 (n. 2913/91 e n. 2454/93), regolamenti che assieme al Regolamento 450/2008 sono stati rifusi nel nuovo Regolamento 952/2013, che agli articoli da 243 a 248 disciplinano le zone franche, confermando che gli stati membri dell'unione europea, possono destinare liberamente a zona franca talune parti del territorio doganale Europeo stabilendo per ogni zona franca i punti di entrata e di uscita .
- **Regolamento 952/2013** oggetto della Circolare esplicativa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 8/D del 19 aprile 2016 prot. n. 47577/RU (composta da oltre cento pagine) quest'ultima a pagina 4 esprime due importanti inderogabili precisazioni:

1. la normativa comunitaria è prevalente rispetto a quella degli stati Membri;

- restano applicabili per l'Italia le disposizioni del Codice Doganale Italiano approvato con d.p.r. 43/73 e quelle del d.lgs. 374/90 nella misura in cui le stesse non siano in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni riferite al quadro giuridico sovranazionale.

Visto il quadro normativo nazionale e soprattutto europeo, appare evidente che il diritto “Armonizzato” delle Zone Franche extradoganali o integrali e al consumo risultino tutt’ora disciplinate per l’Italia e per la Sardegna intera quest’ultima interclusa dal mare che la circonda, risulta il tutto normato non solo dall’art. 14 e dell’art. 48 bis dello Statuto della Valle D’Aosta che è stato approvato con la suddetta legge costituzionale n. 4/1948 e dalla legge 623/1949 estesa anche al territorio di Livigno con riferimento alla legge 384/1954, ma il tutto risulta soprattutto normato dalla legge doganale emanata con d.p.r. n. 723/1965 come modificata dalla legge 479/1992 sulle franchigie fiscali emanate prevalentemente in un periodo antecedente alla stipula del Trattato di Roma.

Ritenuto e accertato che la Sardegna rientri nello stato del diritto comunitario, risulta assodato che le leggi emanate prima del trattato di Roma sono applicabili anche al territorio della Sardegna, in quanto tutelate non solo dall’art. 92 e 234 del trattato di Roma (legge 1203/1957) ma anche dall’art. 101 e 102 dello stesso Trattato dove si prevede che qualora la Commissione accerti una disparità esistente nelle disposizioni legislative regolamentari o amministrative degli Stati membri che danneggino le condizioni della libera concorrenza sul mercato comune, provocando per tal motivo, una disparità in danno, deve essere eliminata.

In Ragione di cui sopra e per tale motivo la Commissione provvede a consultarsi con gli Stati Membri, e qualora gli stessi non ottemperino alla risoluzione dell’accertata incongruenza in difetto si procede a forme punitive per la violazione delle norme sui trattati che vincolano tali Stati Membri aderenti appunto a quei Trattati, a pena misura procedura di infrazione in danno allo stato Italiano.

Considerato e accertato a seguito di quanto soprascritto, lo Stato Italiano ha emanato il d.lgs. 75/1998, interrompendo così la procedura di infrazione annunciata proprio per la mancata attivazione della zona franca extradoganale su tutto il territorio della Sardegna, e facile comprendere in diritto come siano disarticolate, pretestuose, contraddicenti le risposte fornite ai contribuenti residenti mediante Pec (Posta elettronica certificata) da parte del personale dall’Agenzia delle Entrate della Sardegna, e in particolare dal personale dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e L’Umbria, con la quale nonostante siano chiarissime le fonti del diritto sovranazionale, si evince incontrovertibilmente l’omissione da parte degli stessi del principio basilare **dell’applicabilità del diritto**, in danno ai residenti dell’isola di Sardegna, minando per gli stessi la coesione e la solidarietà sociale, grazie appunto all’innescarsi di situazioni squilibranti che a sua volta sono la causa di enormi divari nei settori economici e sociali.

In Ragione di cui sopra a seguito delle risposte ufficiali fornite dal personale degli enti preposti come al prot.32014 risulta conclamato in fatto e in diritto che predetti in forza agli uffici nella loro scala gerarchica non conoscono la “Gerarchia delle fonti del diritto” ma per di più il loro commentato giuridico risulta basata sulla totale ignoranza della materia, con la risultanza conclamata e accertata di disconoscere principi giuridici sanciti e conclamati dai Trattati legislativi Unionali.

Un Principio ormai assodato e ^^il Principio di non discriminare^^ che non può mai essere superato da un adempimento formale come la mancata indicazione del nome “Sardegna” all’art. 5 o 6 di una qualunque direttiva Comunitaria come la direttiva 2006/112/CE oppure dall’art. 7 del d.p.r. 633/72, dimostrando così di ignorare volutamente e completamente quanto previsto dall’art. 2 del d.p.r. 43/73 dove si precisa che anche la Regione Valle D’Aosta (seppure non citata in questi ultimi

richiami normativi) e Zona Franca e come tale gode del regime fiscale extradoganale integrale e al consumo.

Facendo seguito ai seguenti provvedimenti:

Deliberazione n. 8/2 del 7 febbraio 2013, che dava mandato al Presidente per il formale inoltro ai competenti uffici della Commissione Europea e alle Autorità doganali coinvolte della comunicazione riguardante la attivazione del regime doganale di zona franca della Sardegna esteso a tutto il territorio regionale con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell'isola di Sardegna e delle sue isole;

Deliberazione n. 9/2 del 12 febbraio 2013, che dava atto delle circa 240 deliberazioni favorevoli dei Consigli Comunali della Sardegna, in ordine all'attivazione della zona franca integrale in regime extradoganale e dava mandato al Presidente di comunicare alle autorità Europee e a quelle doganali nazionali e regionali, la volontà popolare di rendere immediatamente operative sul territorio dell'intera isola le prerogative già individuate nel Regolamento CE n. 2913/92 e nel relativo Regolamento di attuazione n.2454/1993, entrambi richiamati nel D.lgs. n. 75/1998, con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell'isola e delle sue isole minori circostanti, anche al fine di procedere alla modifica dell'art.3 del regolamento n.450/2008, inserendo nello stesso articolo il territorio dell'isola di Sardegna e delle sue isole minori circostanti indicando la Regione Autonoma della Sardegna quale territorio extradoganale dell'Italia, entrambe regolarmente pubblicate sul sito istituzionale.

Verificate le seguenti comunicazioni:

Comunicazione Protocollo n. 909/2013, di attivazione della zona franca nel territorio dell'isola di Sardegna del 08.02.2013 resa al Presidente della Commissione Europea, al Presidente del Parlamento Europeo, al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, al Ministro dello Sviluppo economico che prevede che il regime zona franca e quello extradoganale attivato sarà operativo entro il termine perentorio del 24 giugno 2013.

Comunicazione Protocollo n. 972/2013, attivazione della zona franca nel territorio dell'isola di Sardegna realizzata ai sensi dell'art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana con la quale veniva trasmessa, a tutte le autorità dell'Unione Europea competenti ed a quelle doganali della Repubblica Italiana, la volontà popolare espressa dalla maggioranza delle amministrazioni comunali dell'attivazione immediata del regime di zona franca e di extraterritorialità.

Comunicazione resa il 12.03.2013 Taxud.a2. (2013)361489, dalla Commissione Europea Direzione Generale Fiscalità Doganale che si rimette interamente alle decisioni dello stato membro in merito all'introduzione di una zona franca in Sardegna;

Constatato che soprattutto i Dirigenti degli enti sopracitati, ignorano anche quanto previsto dall'art. 46 della legge 1320/1939 dove si prevede che gli abitanti della Repubblica di San Marino (seppure non inclusi nell'elenco di cui all'art. 7 del d.p.r. 633/72) beneficeranno in materia di dazi doganali di tutte le esenzioni e agevolazioni previste dalle leggi italiane;

Constatato che i Dirigenti di cui sopra, ignorano anche l'art. 20 della legge 810/1929, dove si precisa che le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano o fuori dallo stato, ma dirette ad istituzioni o uffici dello stesso Vaticano, saranno sempre ammesse da qualunque parte del confine italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari, (anche la Città del Vaticano pur

essendo zona franca non viene richiamata né nella direttiva 2006/112/CE né all'art. 7 del d.p.r. 633/72.

In Ragione di quanto sopra, La Cassazione sez. III con sentenza n. 3283 del 12 febbraio 2008 ha precisato che la tardiva o inesatta attuazione di una direttiva comunitaria deve configurarsi come violazione di norme giuridiche cogenti ai sensi degli articoli 5 e art. 189 del Trattato in relazione all'art. 11 della nostra Costituzione, e quindi come condotta illecita, fonte di obbligazione risarcitoria.

In base al principio di preferenza, il diritto dell'Unione europea prevale sul diritto interno dei suoi Stati membri. La preminenza del diritto dell'Unione è sancita dall'articolo 10 della Convenzione Europea:

La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri» (Convenzione di Bruxelles, art. 10-Diritto dell'Unione Europea, comma 1).

In presenza di una legge nazionale che contrasti con una norma comunitaria, il giudice ordinario deve disapplicare la legge nazionale nel caso specifico e applicare il diritto dell'Unione, senza porre quesiti di incostituzionalità o attendere che il legislatore nazionale risolva il conflitto di giurisprudenza adeguandolo al diritto dell'Unione.

Gli atti comunitari prevalgono su quelli degli Stati membri, sia per quelli preesistenti all'approvazione della norma comunitaria che per quelli emanati successivamente. Si tratta quindi di una priorità ontologica, non temporale.

La disapplicazione di una norma nazionale costituisce un precedente giuridico per altre sentenze che debbano applicare le stesse norme. Il confine fra il potere del giudice dello Stato membro e quello del legislatore è, soprattutto, che, pur interpretando entrambi la legge nazionale, il giudice adito può disapplicare la legge solo *nello specifico caso*.

Nel caso dell'Italia, la Corte Costituzionale è intervenuta in passato specificando che nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione europea, il giudice nazionale comune deve procedere ad una interpretazione della norma conforme alla Convenzione.

Ogni interessato deve presentare ricorso chiedendo che si applichi il diritto comunitario, disapplicando quello nazionale. Con la legge sulla class action può disapplicare la legge nazionale su un numero di ricorrenti, che può essere anche molto elevato. Senza una sentenza che disapplica il diritto comunitario, i soggetti devono seguire le norme nazionali vigenti.

Il ricorso alla Consulta per il conflitto fra il diritto comunitario e una norma nazionale entrambe costituzionali è rigettato come inammissibile, e si risolve automaticamente nell'obbligo per il giudice adito di applicare la norma comunitaria e non quella italiana.

Più complessa è la questione se il giudice solleva quesito di costituzionalità per la norma europea che è prevalente e che dovrebbe applicare.

Il primato del diritto comunitario vale anche quando il giudice nazionale, *interpretando* la legge, ritenga che questa confligga con i principi generali della Convenzione, Costituzione Europea e altre fonti primarie del diritto dell'Unione.

L'art. 11 della Costituzione italiana ammette che la Repubblica possa accettare limitazioni alla sovranità per l'adesione a organismi sovranazionali. La corte Costituzionale ha più volte ribadito la legittimità di tale rapporto fra gli ordinamenti.

La Corte di Giustizia europea ha chiarito per la prima volta il rapporto fra diritto comunitario e nazionale con la sentenza 9 marzo 1978, causa C 106/77.

In Relazione di cui sopra il presente atto che in data odierna ci stiamo accingendo a deliberare, nel pieno rispetto del diritto legislativo nazionale e europeo, giustifica la disapplicazione della normativa italiana a vantaggio di quella spettante al sottoscritto territorio della Sardegna in particolare al territorio del comune di Giave, per cui la stessa deliberazione viene portata a conoscenza agli enti sotto elencati mediante notifica legge.

Ai sensi del d.lgs. 128/2015 (art. 1 commi 3 e 4) si prevede che i contribuenti residenti in predetto territorio dichiarato già zona franca con legge costituzionale, non sono tenuti a proporre l'interpello come previsto dall'art. 10 bis commi da 5 a co. 11 della legge 212/2000, qualora i dubbi sulla corretta interpretazione della norma tributaria riguardino disposizioni degli articoli 8 e 11 del d.lgs. 374/1990, su accertamenti o controlli aventi ad oggetto diritti doganali di cui all'art. 34 del d.p.r. 43/73 (diritti di confine ossia dazi doganali, iva e accise), le norme tributarie possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che non pagando i tributi richiesti, non intende eludere le tasse realizzando indebiti vantaggi fiscali, ma che a termini di legge gli è consentito non pagare o pagare molto meno in quanto residente in un territorio dichiarato zona franca dal d.lgs. 75/98.

Accertato che la Repubblica italiana è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, come recita l'art. 114 della Costituzione vigente: a significare che, prima di firmare qualsiasi trattato vincolante per gli altri enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica deve interpellare i Comuni, le Regioni e le Città Metropolitane.

L'ordine costituzionale di cui sopra non è casuale ma frutto della riforma federalista del 2001: che ha posto i Comuni al vertice della piramide istituzionale e affidato allo Stato Italiano il solo compito di trarre le conclusioni finali di un procedimento istituzionale complesso, che deve essere ogni qualvolta concertato con gli altri soggetti istituzionali, a pena l'incostituzionalità dell'atto politico finale, si citano alcuni articoli a riguardo della nostra costituzione repubblicana:

La legge costituzionale all'Art. 116 risulta chiarissima:

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

Risulta evidente con l'art 117 i poteri spettanti alle regioni di seguito elencati:

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3].

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Per legge costituzionale l'articolo 119 nella sua interezza mette i comuni al vertice della piramide gestionale o istituzionale, al riguardo:

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [53 c.2] e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Per cui nessun presidente del Consiglio dei Ministri Italiano può cedere alcuna fetta di sovranità nazionale senza prima avere consultato tutti gli enti indicati come rubricato all'art. 114 della Costituzione e nell'ordine indicato nell'articolo stesso.

Accertato che sui trattati europei lo stesso Governo Italiano potrebbe attuare modifiche senza consultare le Regioni e i Comuni, tali modifiche investono il commercio e l'economia, coinvolgono soprattutto gli interessi economici di ogni regione e comune italiano, risultando in diritto materie di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e di cui il Governo non può disporre unilateralmente.

Visto il D.lgs. n. 234/2001 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della Legge n. 59/97", che conferisce alla Regione e agli Enti Locali della Sardegna le funzioni e i compiti che l'art. 3 della Legge n. 142/1990, l'art. 20

della Legge n. 50/1957 e l'art. 10 del D.lgs. n. 112/1998 conferiscono alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali.

Valutato che ai territori extradoganali e alle zone franche integrali compete il regime fiscale al consumo previsto dalla Legge n. 762/1973 e i relativi diritti di prelievo come è stato di recente confermato dai seguenti provvedimenti:

- Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 10 luglio 2012 (G.U. 183 del 07.08.2012)
- Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 28 dicembre 2012 (G.U. 303 del 12.12.2012)

Esaminato che nelle tabelle allegate a Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 28 dicembre 2016 (G.U. 303 del 12.12.2016) vengono dettagliatamente indicate le attuali aliquote da applicare, ai diritti speciali di competenza comunale, sui prezzi dei beni assoggettati a diritto speciale dalla Legge n. 762/1973;

Rilevato che tali aliquote devono estendersi a tutto il territorio della Regione come previsto dall'art.1 della legge *“per tutta la durata del regime di zona franca.*

Considerato e accertato che la Sardegna è l'unica regione che ha, grazie allo statuto autonomistico vigente, il diritto conclamato di fare parte della delegazione italiana quando si verificano situazioni che possono concretamente ledere la sua autonomia.

In ragione di cui sopra i vertici governativi della Regione devono ogni qualvolta essere consultati, prima della firma da parte dell'Italia di qualsiasi trattato economico che sia per la stessa regione vincolante.

Accertato che la legge costituzionale n.3 del 1948 ha disciplinato lo statuto della Regione Sardegna all'art. 52 prevede espressamente: *“La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna. La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.”*

Accertato che predetta norma non è solo programmatica ma è stata attuata con il d.lgs. n.363/99 art.1 che prevede: *“In attuazione dell'articolo 52, primo comma, dello statuto della Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, nella elaborazione degli accordi internazionali commerciali e tariffari, la regione partecipa, nell'ambito della delegazione italiana, con il suo Presidente della giunta regionale o con un suo delegato, ai lavori preparatori relativi alla definizione della posizione negoziale dell'Unione europea e dello Stato italiano, anche in sede di organizzazioni internazionali, in quanto gli accordi stessi riguardino interessi rilevanti per l'intera economia della Sardegna.”*

Ritenuto perciò, che nessun accordo europeo economico o di commercio dello Stato Italiano può escludere la Sardegna senza la sua partecipazione alla delegazione italiana e senza che la stessa comunità regionale sia prima sentita: citiamo a riguardo in questo contesto, legislativamente vincolato dalla locuzione perentoria della legge succitata: *“la regione partecipa”*, se fosse stato

discrezionale vi sarebbe stato il “può”, per cui il Governatore della Sardegna deve assumersi l'onore e la responsabilità di rappresentare questi fatti al presidente del Consiglio dei Ministri in carica.

Il Presidente della Regione Sardegna ha oggi l'obbligo giuridico e morale di esigere dall'Italia l'applicazione della Costituzione federale Repubblicana, soprattutto ai residenti dell'isola di Sardegna , precisando che secondo la legge vigente nessun accordo internazionale può essere concordato , e nessun nuovo gravoso obbligo europeo può essere assunto dallo Stato **unilateralmente** senza la partecipazione e condivisione di tutti i Comuni, le Regioni e le Città metropolitane , questo dovere gli è assegnato dallo statuto autonomistico .

Per questo motivo visto il Decreto Legislativo 10 marzo 1998, n. 75"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998;

Il Presidente della Repubblica Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.

Emana

1. In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili.

2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari è quella di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti.

Considerato che la Zona Franca extradoganale e costituita come un territorio chiuso e fuori dalla linea doganale - le merci di qualsiasi origine e provenienza sono considerate estere a tutti gli effetti e per ciò le stesse non possono venir gravate di alcuno dei diritti di confine, che solo dovranno assolvere al momento del loro eventuale passaggio nel territorio doganale dello Stato italiano.

A questo punto è opportuno confrontare il già citato articolo 12 istitutivo della Zona Franca della Sardegna oltre alle rispettive leggi Unionali in materia di Zona franca extradoganale e i rispettivi decreti e leggi in virtù dei quali furono istituite, a loro tempo, le zone franche di Livigno, di Zara e di Fiume. Ciò per dissipare ogni dubbio sul carattere integrale della nostra Zona Franca extradoganale cui fa parte l'intero territorio dell'isola di Sardegna con i suoi porti collegati e collegabili alle comunità.

Ciò premesso, poiché nell'art. 12 dello Statuto Speciale che costituisce in Zona Franca tutto il territorio della dell'isola di Sardegna, non sono formulate esclusioni di sorta, è pacifico che il beneficio della franchigia dai diritti di confine per le merci destinate alla Zona Franca stessa, è completo e totale.

In ragione di ciò la Sardegna essendo Zona Franca integrale o extradoganale in virtù del suo regime fiscale potrà importare, senza vincoli di contingentamenti preventivi, tutte le merci che le sono necessarie, in esenzione del dazio doganale, dei diritti di monopolio, delle sovrimposte di fabbricazione e di ogni altra imposta e sovrimposta di consumo a favore dello stato.

Siamo in grado di assistere così per gli anni avvenire un futuro di positiva ricaduta economica e occupazionale, una vera e realistica valutazione del vantaggio che dalle suddette franchigie potrà derivare all'intera regione Sardegna ma in particolare al territorio del comune di Giave.

In questi decenni come risulta dall'ultimo censimento la nostra comunità giavese, ha battuto qualsiasi record negativo basti pensare allo spopolamento che a partire dall'anno 2001 all'anno 2016 ha perso circa 153 abitanti ciò sta a significare che entro 45 massimo 50 anni la nostra comunità cesserà di esistere, dati Istat al 31 dicembre 2016.

In ragione di cui sopra si cita l'Anagrafe e Statistica:

Densità abitativa: 14,79 abitanti per chilometro quadrato. Popolazione al 1991: 758 abitanti - Popolazione al 2001: 692 abitanti - Popolazione al 2011: 586 abitanti - Variazione percentuale 2001 -1991: -8,71%. Variazione percentuale 2011 -1991: -22,69%. Variazione percentuale 2011 -2001: -15,32%. Famiglie: 289. Media per nucleo familiare: 2,39 componenti.

Dati più recenti: Al primo gennaio 2016 il comune di Giave contava 551 abitanti, 276 dei quali maschi e 275 femmine. Vi erano 3 abitanti di età inferiore ad un anno (3 maschi e 0 femmine) e 1 abitanti ultracentenari (0 maschi e 1 femmine).

Stranieri residenti: Al primo gennaio 2014 risultavano residenti a Giave 20 cittadini stranieri, di cui 5 maschi e 15 femmine. Al 31 dicembre dello stesso anno risultavano residenti a Giave 23 cittadini stranieri, di cui 17 maschi e 6 femmine, per un valore pari al 3,92% della popolazione complessiva come risultante dall'ultimo censimento.

A seguito di quanto sopra forniamo alcuni dati sulla popolazione residente a Giave

A Giave risiedono cinquecento ventisette abitanti, dei quali duecentosessanta sono maschi e i restanti duecentosessanta sette femmine.

Vi sono duecentoquaranta sei individui celibi o nubili (*centoquaranta tre celibi e centotre nubili*), centonovanta tre individui coniugati o separati di fatto, e sei individui separati legalmente, oltre a dodici divorziati e settanta vedovi.

in quanto segue una tabella con la distribuzione per classi di età.

Livelli occupazionali e forza lavoro a Giave

Vi sono a Giave 209 residenti di età pari a 15 anni o più. Di questi 166 risultano occupati e 37 precedentemente occupati ma adesso disoccupati e in cerca di nuova occupazione. Il totale dei maschi residenti di età pari a 15 anni o più è di 123 individui, dei quali 78 occupati e 43 precedentemente occupati ma adesso disoccupati e in cerca di nuova occupazione. Il totale delle femmine residenti di età pari a 15 anni o più è di 86 unità delle quali 60 sono occupate e 23 sono state precedentemente occupate ma adesso sono disoccupate e in cerca di nuova occupazione, **da questi dati potremmo renderci conto che la situazione in termini di ricaduta occupazionale e drammatica minando così la stessa sicurezza della comunità, facendo sì che possano proliferare reati di delinquenza comune quali furti in aziende agropastorali e soprattutto in abitazioni.**

Un altro tema negativo risulta essere quello socio economico dei residenti, all'interno della nostra comunità il nostro pil (Prodotto Interno lordo) potrebbe tranquillamente essere equiparato a persone che vivono in povertà ho addirittura sotto la soglia di povertà, come da ultimo dato Istat.

La nostra Isola Secondo Eurostat nel 2016 aveva un reddito pro capite e di potere di acquisto pari all'80,0 % della media dell'Unione europea , considerata ancora una delle regioni più povere del mediterraneo e d'Europa, la più ricca e la Provincia Autonoma di Bolzano con il 148 %. Tra le altre regioni insulari europee della fascia mediterranea la più ricca era al 2009 la piccola regione greca dell'Egeo Meridionale col 114 %.

Questi dati, indicano che, all'interno di un paese con differenze regionali rilevanti rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea, il livello di benessere dei sardi è fra i peggiori, tenendo conto le medie regionali, nazionali e internazionali.

Facendo il paragone con le altre regioni insulari della fascia mediterranea, essendoci così elevate differenze, e tenendo conto della estensione territoriale e della consistenza demografica (solo la Sicilia e le canarie sono più popolose, la situazione della Sardegna in ragione di ciò non appare particolarmente rosea. Le ragioni del ritardo sono antiche e complesse: l'insularità è di per sé una diseconomia consolidata, grazie a scelte di politica economica della Regione che non hanno permesso la diminuzione sostanziale dell'abissale divario con l'Italia in quanto penisola bel collegata al continente europeo, e nonostante l'impiego di ingenti somme di denaro pubblico degli ultimi decenni che hanno fatto sì di contribuire all'aumento del debito pubblico a danno delle finanze dello stato centrale.

Considerato che noi non possiamo permettere che il sistema sanitario regionale continui ad accumulare grazie ad una incancrenita mala gestio, centinaia di milioni di euro di debiti, e soprattutto non si può pensare di ostacolare e negare il diritto all'applicazione della zona franca extradoganale in Sardegna addebitando a questo istituto giuridico in modo superficiale l'anticamera per il default del sistema sanitario regionale. Vedi dichiarazione stampa governatore Francesco Pigliaru del 10 febbraio 2014 - Caricato da Alghero Video.

L'ultima relazione alla camera dei deputati del presidente dell'Inps Tito Boeri da un chiarissimo quadro su come alcuni stati dell'unione europea defiscalizzando alcune zone del loro territorio ottengono vantaggi economici e di pil dal nostro sistema Italia che paga 1 miliardo di euro di pensionati fuggiti all'estero , proprio quei pensionati che potrebbero arrivare tranquillamente in Sardegna considerata una terre più belle al mondo, terra con un clima favorevole per trascorrere il resto della vita, per cui una buona fetta di quel miliardo di euro potrebbe riversarsi nell'economia della nostra regione riducendo gli onore sociali come appunto la sanità. Per il presidente dell'Inps, Tito Boeri si tratta, in sostanza, di una "anomalia". Il motivo è semplice: "Le prestazioni

assistenziali” pagate all’estero “vanno a ridurre gli oneri di spesa sociale di altri Paesi, è quindi come se il nostro Paese operasse un trasferimento verso altri” senza “avere un ritorno in consumi”. Le somme, infatti, sono erogate “dall’Italia invece che dal Paese in cui si risiede e si paga le tasse” e quindi “non c’è un quadro di reciprocità”.

Va precisato che la mala gestio e un pozzo senza fine e il vero problema della pubblica amministrazione - spesso l’origine di tutti i guai degli appalti pubblici e la piaga degli sprechi e non solo di Asl e ospedali. Il labirinto della dispersione dei fondi Ue dilapidati perché non richiesti o richiesti e ottenuti senza alcun diritto, col Sud in particolare la Sardegna nella graticola. I servizi pubblici ai posti bassi in Europa. L’abuso delle consulenze e degli incarichi esterni, il bubbone delle partecipate, le irregolarità contributive e gli oneri assunti senza un impegno contabile, i debiti fuori bilancio della P.A. che ipotecano il futuro soprattutto quello della nuova generazione. Perfino l’«indebita erogazione di stipendi, indennità ed emolumenti» ai dipendenti. In centinaia di pagine la chiamano in diversi modi: «mala gestio», misure «contra legem» o spesso più sbrigativamente la bollano senza mezze misure come «corruzione». Tutto da derubricare in fin dei conti alla voce “risorse pubbliche gettate al vento”. Il Patrimonio d’immagine della Sardegna che si sgretola. Sia quel che sia, ancora troppo continua a girare per il verso sbagliato nel corpiccione della pubblica amministrazione. A dichiarare tutto questo non è questa giunta nella persona del sindaco me e la relazione certifica della Corte dei conti all’inaugurazione, avvenuta per l’anno giudiziario della magistratura contabile.

La doppia lettura del presidente

Un anno, il 2017, che si apre con uno scenario economico-finanziario quanto meno instabile. Dopo un 2016 da barometro altrettanto inverso, o comunque sotto le attese e le promesse iniziali. Tanto che il presidente della Corte dei conti, Arturo Martucci di Scarfizzi, fornisce una lettura con due chiavi. Da un lato l’esistenza di «primi, anche se deboli, segnali di ripresa dell’economia interna sul finire dello scorso anno», dalla timidissima inflazione in più fino ai primi risultati della «rottamazione delle cartelle esattoriali». Dall’altro, mette però in guardia, Martucci di Scarfizzi, sulla fragilità della ripresa di questo 2017 e sulle certezze da dare alla Ue: «Deve tenersi conto – ha sottolineato davanti al capo dello Stato, Sergio Mattarella – della ancora fragile ripresa dell’attività produttiva nazionale, soprattutto in relazione ai vincoli di finanza pubblica che derivano all’Italia dall’appartenenza all’Unione europea dalla moneta unica». Per questo si deve «guardare al prossimo triennio con particolare attenzione e cautela, tenuto conto anche del probabile riorientamento della politica monetaria della Bce». Anche se la Ue, ha aggiunto in stretta coincidenza col confronto Roma-Bruxelles, ha il dovere di tener conto degli «effetti continuativi del sisma». Mentre il Governo, che tanto ha puntato sul nuovo ruolo della Corte, non può far finta di non sapere che l’organico dei magistrati contabili è sottodimensionato di 230 unità: una situazione ormai «drammatica».

La corruzione

Ma è sulla corruzione e sui vizi e vizietti della P.A., che si è soffermata la relazione del presidente come quella del Procuratore generale presso la Corte dei conti, Claudio Galtieri. A partire da una questione di fondo, ha ricordato il Dott. Galtieri: il ruolo perverso della burocrazia e dell’inefficienza della macchina amministrativa: che «favoriscono spesso fenomeni distorsivi che determinano sia inefficienza sia, in modo non infrequente, fenomeni di rilievo penale». Vale a dire: «È l’inefficienza a creare ampie zone oscure, nelle quali più facilmente si possono inserire e

nascondere i conflitti di interesse e la corruzione». Corruzione che «si manifesta in maniera più consistente negli appalti pubblici», ha denunciato il Procuratore Generale. E che è tanto più difficile da stanare se avviene da parte di “singoli” che da parte di organizzazioni criminali, contro le quali in teoria le armi sono meno spuntate. Nella speranza che l'alleanza della Corte con l'Anac e l'Antitrust rafforzi sempre più le capacità di indagine da parte delle istituzioni. Anche se il contrasto alla corruzione non basta, ha proseguito, perché serve un forte «recupero di valori», a partire dalla scuola e dalla famiglia. E una formazione decisa negli apparati. Resta il rischio di «dispersione dei fondi UE”, un autentico anello debole, soprattutto al Sud, fonte di frodi milionarie. Per non dire della valutazione dei casi di mala gestione illustrata da Martucci di Scarfizzi: almeno la **metà dei giudizi della Corte dei conti per danno erariale** sono a carico di «agenti pubblici territoriali e sanitari». Con gli appalti che restano il terreno di caccia-principe della malversazione. Una catena sempre difficile da spezzare. Con pesanti effetti anche sulla concorrenza.

A tal riguardo risulta d'obbligo pensare al nostro sistema sanitario sardo produce voragini di indebitamento con la risultanza di un inefficiente servizio per i cittadini. Per tale motivo il mio pensiero in qualità di sindaco di Giave va a tutte quelle persone che ogni giorno dalla Sardegna partono per il viaggio della speranza verso la penisola italiana, partono appunto con qualsiasi mezzo di trasporto aereo e marittimo, per curare patologie a volte inguaribili, oltre il danno subiscono incredibilmente la beffa in quanto le loro carte di imbarco (Biglietti di viaggio) sono aggettati a tassazioni inique a seguito della non applicabilità dei diritti speciali tanto per citarne una il tributo IVA.

Considerato che non passa giorno che i nostri cittadini sono investiti da miriade cartelle di pagamento emesse dall'agente riscossore, per tributi non dovuti in quanto il nostro è un territorio extradoganale, senza poi dilungarmi sulla sentenza della Suprema Corte di Cassazione in merito ai falsi dirigenti dell'agenzia delle entrate e per la quale si è espressa in favore del contribuente, la n. 25017/2015 depositata l'11 dicembre 2015.

Risulta conclamato che un fisco oppressivo sia causa di stress e proprio con lo stress si diventa vulnerabile per tale motivo il nostro corpo e le nostre ghiandole surrenali rilasciano cortisolo, adrenalina e norepinefrina.

L'adrenalina fa aumentare il battito cardiaco e fa alzare la pressione. Il cortisolo causa delle variazioni nel sistema circolatorio che possono far aumentare il rischio di infarto. Inoltre il nostro umore si riflette anche sullo stomaco, che cambia la propria routine: è per questo che possiamo avere anche problemi digestivi se siamo stressati.

Lo stress fa diminuire anche l'efficacia del sistema circolatorio e questo ci rende più vulnerabili.

Dei periodi di stress possono succedere a tutti, ma quando ne siamo regolarmente affetti non dobbiamo sottovalutare i rischi per la nostra salute generale, proprio quella salute che va a pesare in termini economici sul nostro sistema regionale Sanitario.

I limiti principali allo sviluppo economico della Sardegna sono legati soprattutto alla carenza di infrastrutture e soprattutto di una politica economica fiscale che realmente e concretamente possa attrarre investimenti, nei settori maggiormente colpiti come i trasporti, il manifatturiero, energetico, l'agropastorale, e l'edilizia in generale.

Per cui il totale dei benefici economici diretti alla Sardegna dalla Zona Franca integrale o al consumo ascenderebbe a diversi miliardi di euro ottenibili grazie alla diminuzione del costo della vita dovuto appunto alla versione di tendenza in positivo sul potere di acquisto delle famiglie e

soprattutto dei pensionati, oltre a migliorare sensibilmente le condizioni delle nostre imprese nei settori chiave come il turismo, agricoltura, industria, per cui per quando sopra narrato tale agevolazione fiscale potrà costituire una potente attrattiva per nuovi capitali finanziari, sia europei che internazionali.

Basti prendere come esempio il comune di Livigno con popolazione di 6.458 abitanti con una superficie territoriale di 227,30 Km quadrati, la sua amministrazione comunale ha introiti per circa 30 milioni di euro predetto comune gode dello status di zona extradoganale ed è pertanto esente da alcune imposte statali, come ad esempio l'IVA. Questo status ha favorito lo sviluppo turistico a partire dalla fine degli anni Cinquanta per tale motivo i prezzi delle merci vendute a Livigno sono esenti IVA. Tra le più convenienti troviamo lo zucchero, gli alcoolici, i carburanti, i prodotti cosmetici, ed in genere tutti i prodotti di elettronica non facenti parte della fascia consumer, come ad esempio le macchine fotografiche digitali di fascia professionale. Il calo di convenienza rispetto ai prodotti consumer è dovuto principalmente ai prezzi concorrenziali che le grandi catene di distribuzione riescono a spuntare acquistando in blocco ingenti quantitativi di prodotto.

A questo proposito pensiamo che l'eliminazione di alcuni tributi che colpiscono la nostra popolazione e soprattutto le nostre imprese, sarà da sola la risoluzione di gran parte dei problemi per il nostro territorio. L'applicazione della Zona Franca integrale non potrà non attirare investimenti economici di privati, ribaltando l'iperbole negativa, a vantaggio appunto del nostro territorio, per cui di tutto ciò abbiamo indispensabile bisogno.

Per godere di tutti questi vantaggi la nostra Regione Sardegna dovrà però sottostare agli inconvenienti della barriera doganale situate nei Porti e Aeroporti.

Vogliamo sperare che le formalità alle quali i sardi e turisti dovranno sottoporsi all'uscita e all'entrata della nostra isola saranno compensate da reali vantaggi che la Zona Franca Extradoganale offrirà a coloro che vi permangono o vi transitano.

Considerato che il Consiglio Comunale di GIAVE con Deliberazione n° 13 del 22.04.2013, e delibera 112 del 5/12/2017 ha dato mandato al Sindaco ed alla Giunta Comunale di porre in essere gli atti necessari per l'istituzione e l'operatività in questo Comune della Zona Franca al consumo e conseguente applicazione dei diritti speciali sui generi riservati alla popolazione residente, con conseguenza dell'annullabilità del pagamento di Dazi Doganali, Iva e Accise in quanto non dovuti a seguito dell'istituzione del territorio dell'Isola della Sardegna nella configurazione giuridica della extra doganalità attribuita.

In relazione di cui sopra:

- Vista la legge Costituzionale n°3 del 1948 Statuto Autonomistico della Regione Sardegna
- Visto il Regolamento CEE N° 450 /2008 DEL 23.04.2008
- Visto il Regolamento CEE N°659/1999 DEL 22.03.1999
- Visto il Regolamento CEE N°2151/84 DEL 23.07.1984
- Visto il Regolamento CEE N°2504/88 DEL 25.07.1998
- Vista la legge N° 128 del 1998

- Vista la legge N° 488/1999
- Vista la legge N° 762/1973
- Visto il D.lgs. N°175/2014
- Visto il D.lgs. N° 18/2010
- Visto il D.P.R. 18 febbraio 1971 N° 18 -D.P.R. 43/1973
- Visto il D.P.C.M. DEL 7 giugno 2001
- Vista la legge Regionale N° 10 del 2008
- Vista la legge Regionale N°20 del 2013
- Vista la delibera N° 8/2 del 07.02.2013
- Vista la delibera N° 9/7 del 12.02.2013
- Vista la delibera N° 39/30 del 26.09.2013
- Visto il regolamento CEE n°918/83
- Visto il Regolamento CEE N° 274/2008
- Visto il Regolamento CEE N° 918/83 (Merci Importate nei territori istituiti come Zona Franca
- Vista la Direttiva Cee N°2006/112/CEE DEL 28.11.2006
- Vista la circolare agenzia delle dogane del 20 maggio 2015 Prot. N°58510 RU
- Visto l'art 1, come 3 e 4 del D. Lgs N° 128/2015
- Visto i codici doganali approvati con i regolamenti n°2913/92 e n°2454/93 richiamati nel D.lg. 75/1998 richiamato l'art.92 del trattato di Roma
- Vista la Direttiva N° 2007/74/Cee del Consiglio del 20.12.2007 (Territori a cui devono essere applicate le franchigie fiscali ovvero esonero dal pagamento di determinati tributi chiamati anche diritti di confine (Art.34 del D.P.R. n°43/73)
- Visto l'art. 1 e 28 della direttiva comunitaria N° 78/388/CEE del 17 maggio 1977 in materia di disapplicazione Iva emanata agli stati membri con imposizione della norma suddetta con entrata in vigore 1 gennaio 1978.
- Vista la comunicazione all'ufficio delle dogane con richiesta di esecuzione delle delibere di giunta della Regione Sardegna (RAS) 8/2 e 9/7 del 13.02.2013 applicazione disciplina fiscale e doganale attualmente in uso nei territori di Livigno e campione d'Italia a pena in caso di mancata applicazione della richiesta l'azione risarcitoria per danni subiti ai residenti sia esse persone fisiche che giuridiche.
- Vista la tassazione dei prodotti energetici in zona franca ai sensi della direttiva N° 2003 /96/CEE del consiglio del 27.10.2003 art. 18 allegato II.
- Visto il Trattato di Roma che istituisce la nascita dell'unione Europea anno 1957 (CEE)

- Visto il Trattato di Lisbona firmato in data 13 dicembre 2007 con entrata in vigore il Primo dicembre 2009.

Considerata la legge 01.11.1973 n° 762, nel quale il territorio del comune di Livigno è stato istituito un diritto speciale pari giuridicamente a quello della Regione Autonoma della Sardegna per l'esenzione di Aliquote e iva in vigore sui beni e servizi assoggettati a predette imposte.

Ma come funzionano le aliquote Iva e quali sono le percentuali che i nostri consumatori pagano per ogni bene? Le aliquote Iva in vigore sono fissate al 4%, 10%, 22% e in alcuni casi al 5%. Tuttavia nella vita quotidiana viene spontaneo chiedersi quale è l'aliquota Iva sul pane, sul ristorante piuttosto che sull'acquisto di un libro.

Scopriamolo attraverso una lista alfabetica dei principali prodotti e servizi soggetti ad IVA.

Imposte energia elettrica 2016/2017

Le imposte sulla fornitura sono differenti per l'energia elettrica ed il gas. Nel primo caso sono:

Imposta indiretta sul consumo (accisa)

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

La differenza principale tra le due imposte è che l'IVA dipende dal valore economico (€) del servizio mentre l'accisa dipende dalla quantità del bene acquistato dal cliente, ossia l'energia elettrica (in kWh) o il gas (in Smc).

L'imposta indiretta sul consumo, chiamata anche accisa, è un'imposta che viene applicata alla quantità di energia consumata indipendentemente dal contratto o dal fornitore scelto. L' Accisa è gestita dall'Agenzia delle Dogane ed è destinata allo Stato. Le accise sono differenziate per tipologia di consumi: civili o industriali. Per i clienti con uso domestico è prevista un'agevolazione se l'abitazione è di residenza anagrafica in caso di bassi consumi, precisamente fino a 1800 kWh/anno.

L'IVA sull'energia elettrica

L'imposta sul valore aggiunto, l'IVA, è invece applicata al costo complessivo del servizio, compresi tutti i corrispettivi della bolletta della luce (di potenza, punto di prelievo e di energia) e compresa l'accisa. Attualmente nel 2017 l'aliquota applicata dipende dal tipo di fornitura.

Usi domestici: IVA al 10% altri usi: IVA al 22%

Ognuno di noi paga l'IVA e nella maggior parte dei casi nemmeno ce ne ricordiamo, lo facciamo quasi senza consapevolezza essendo ogni prodotto che acquistiamo e ogni servizio di cui beneficiamo soggetto ad IVA. Ma cos'è l'IVA e quali sono le aliquote IVA in vigore? L'acronimo IVA sta ad indicare la dicitura Imposta sul Valore Aggiunto e, sempre tecnicamente, si può definire imposta sui consumi che va a colpire ogni fase della produzione di determinati beni e servizi. Tuttavia il peso dell'IVA ricade solo sul consumatore finale, perché nei passaggi intermedi tra la fase di produzione e quella di arrivo del prodotto sul mercato, i soggetti intermedi come imprenditori e lavoratori autonomi, essendo soggetti passivi IVA, attraverso un sistema di detrazione e rivalsa rimangono neutrali all'applicazione dell'IVA.

Quindi l'IVA è un costo solo per il consumatore finale e per chi, come questo, non può esercitare il diritto alla detrazione. Lasciando gli aspetti più tecnici agli esperti del settore, quello che spesso veramente ci interessa sapere è quanto paghiamo in termini di IVA su un nostro acquisto? Qual è l'aliquota IVA sul ristorante?

In ragione di cui sopra le aliquote IVA che in residenti del territorio della Sardegna **pagano ingiustamente** in quanto equiparate e applicate sui beni e servizi al territorio della penisola Italiana, sono le seguenti:

4% per cento (aliquota minima), applicata alle cessioni di beni e prestazione di servizi elencati nella tabella A parte II allegata al DPR 633/72 come ad esempio alle vendite di generi di prima necessità;

10% per cento (aliquota ridotta), applicata alle cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui alla tabella A parte III allegata al DPR 633/72 e cioè ai servizi turistici come alberghi, bar, ristoranti, ma anche a determinati prodotti alimentari ed a particolari operazioni di recupero edilizio;

22% per cento (aliquota ordinaria), da applicare in tutti i casi in cui la normativa non prevede una delle due aliquote precedenti.

La tabella A del D.P.R. 633/72 nella parte II bis ci fa presente che esiste inoltre la possibilità di applicare un'aliquota IVA del 5 per cento per: le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, a partire dal 1 gennaio 2016; basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07); le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

Detto ciò, possiamo affermare che in via ordinaria va applicata l'IVA al 22 per cento, mentre nei casi di beni e prestazioni inclusi nella tabella A parte II e III, vanno applicate rispettivamente le aliquote del 4 e del 10 per cento. Tutte le aliquote IVA in ordine alfabetico con l'elenco che segue cerchiamo di fare chiarezza su quali sono i beni e servizi che beneficiano dell'applicazione dell'aliquota minima o ridotta. Si tenga presente che per i beni e servizi non inclusi nella tabella A del D.P.R. 633/72 è prevista l'applicazione dell'IVA al 22 per cento se non stabilito diversamente.

A Abbonamenti radiotelevisivi (in forma non codificata) – IVA al 4% Abbonamenti radiotelevisivi in forma codificata (anche via cavo o da satellite) – IVA al 10% Aceti – IVA al 10% Acqua (non minerale) – IVA al 10% Agrumi – IVA al 4% Alberghi – IVA al 10% Alghe – IVA al 10% Alimenti e bevande è necessario distinguere vari casi:

somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali e interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché' nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni; – IVA al 4%; somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande – IVA al 10% Alimenti vari e dietetici – IVA al 10% Altri mangimi – IVA al 10% Amidi – IVA al 10% Animali vivi: ovini, caprini, suini, bovini, cavalli, asini – IVA al 10% Api – IVA al 10%

Apparecchi ortopedici – IVA al 4% Apparecchiature relative a fornitura di energia termica per uso domestico – IVA al 10% Autoveicoli non di lusso per invalidi, ciechi, sordomuti e soggetti con handicap psichico (esclusi autocaravan) – IVA al 4% Avena (v. Cereali minori) – IVA al 10% Bachi da seta (esclusi i bozzoli) – IVA al 10% Barbabietole – IVA al 10%

Bar: se si tratta di consumazione al bar e non di cessione di beni confezionati come lattine, birre, vini – IVA al 10%.

Per la vendita di prodotti confezionati non consumati al suo interno – IVA al 22% Basilico allo stato vegetativo – IVA al 10% Basilico fresco e destinato all'alimentazione – IVA al 4% Birra – IVA al 10% Biscotti – IVA al 10% Brodi – IVA al 10% Budella – IVA al 10% Bulbi – IVA al 10% Burro – IVA al 4% C Cacao in polvere non zuccherato – IVA al 10% Caffè (solo estratti) – IVA al 10% Calore ed energia per uso domestico – IVA al 10% Campagne elettorali intesi beni e servizi relativi alla campagna elettorale – IVA al 4% Campeggi (prestazioni dei) – IVA al 10% Canone per trasmissioni codificate da satellite o via cavo – IVA al 10% Canone per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri – IVA al 10% Canone radio e TV (trasmissioni non codificate) – IVA al 4% Caramelle – IVA al 10% Carne: bovina, suina, caprina, ovina, equina, ed altro – IVA al 10% Carrube – IVA al 10% Carta per libri, giornali, ecc. – IVA al 4% Case (cessione di fabbricati a uso abitativo) da parte delle imprese è, come regola generale, esente da Iva.

Tuttavia, l'imposta si applica: alle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento oppure dopo i 5 anni, per scelta del venditore; alle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per scelta del venditore Case (aliquote Iva): 10% per le cessioni e per i diritti reali di case di abitazione anche in corso di costruzione per immobili di cat. diversa da A/1, A/8 e A/9, qualora non risultino "prima casa", 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali per immobili classificati di cat. A/1, A/8 e A/9.

Cavalli vivi (come Animali vivi) – IVA al 10% Cera d'api – IVA al 10% Cereali minori: uso diverso da quello zootecnico – IVA al 10% Cereali minori: uso zootecnico – IVA al 4% Cereali ottenuti per soffiatura o tostatura – IVA al 10% Cicoria torrefatta – IVA al 10% Cioccolato (in confezioni non di pregio) – IVA al 10% Circo e altri spettacoli viaggianti, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti; – IVA al 10% Concerti vocali e strumentali – IVA al 10% Conserve di carni e di pesci – IVA al 10% Conserve di pomodori – IVA al 4% Cracker – IVA al 4% Crema di latte – IVA al 10% Crostacei (escluse aragoste, astici e ostriche) – IVA al 10% Crusche – IVA al 4% D Dadi per brodo – IVA al 10% Dispositivi medici: Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico- chirurgiche);

Oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19) – IVA al 4%; Medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale – IVA al 10% Distributori automatici di alimenti o bevande in stabilimenti, uffici, scuole, ospedali – IVA al 4% E E-book – IVA al 4% Edizioni musicali – IVA al 4% Energia elettrica per uso domestico e uso di imprese estrattive e manifatturiere (anche se fornita a clienti grossisti) – IVA al 10% Erba medica – IVA al 10% Estratti di caffè, tè e camomilla – IVA al 10% Estratti di carne e di pesce – IVA al 10% Estratti di malto – IVA al 10% F Fabbriato: prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati non di lusso – IVA al 4%; sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero, restauro, ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi – IVA al 10%; locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui manutenzione ordinaria, straordinario o restauro e di risanamento conservativo – IVA al 10%; locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali – IVA al 10% Fagianiani – IVA al 10% Farine di avena e di altri cereali minori ad uso non zootecnico – IVA al 10% Farine di avena e di altri cereali minori ad uso zootecnico – IVA al 4% Farine di cereali (frumento, granturco, segala, orzo) – IVA al 4% Farmaceutici (prodotti) – IVA al 10% Farmaci – IVA al 10% Fecola di patate – IVA al 10% Fertilizzanti – IVA al 4% Fette biscottate – IVA al 4% Fieno – IVA al 10% Fiori recisi – IVA al 10% Fitosanitari – IVA al 10% Foraggi – IVA al 10% Formaggi – IVA al 4%

Fotovoltaico (v.d. Impianti di) Francobolli da collezione – IVA al 10% Frattaglie – IVA al 10% Frumento – IVA al 4% Frutta cotta, fresca con aggiunta di zuccheri – IVA al 10% Frutta cotta, fresca senza aggiunta di zuccheri – IVA al 4% Frutti oleosi (esclusi lino e ricino) – IVA al 4% Frutti oleosi non destinati alla disoleazione – IVA al 10% G Gas metano e G.P.L., destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati – IVA al 10% Gas naturale per combustione per usi civili (Circ. AE 17 gennaio 2008 n. 2/E) – IVA al 10% Gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere (imprese poligrafiche, editoriali e simili) – IVA al 10% Gas per uso terapeutico – IVA al 4% Gelatine – IVA al 10% Giornali quotidiani e periodici – IVA al 4% Glutine e farine di glutine, anche torrefatti – IVA al 10% Gnocchi di patate freschi – IVA al 4% Granoturco – IVA al 4% Grassi di animali – IVA al 10% H Hotel (come Alberghi) – IVA al 10% I Impianti e attrezzature sportive – IVA al 10% Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia – IVA al 10% Impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica – IVA al 10% Insetti utili per lotta biologica in agricoltura – IVA al 4% Invalidi (inteso come poltrone, veicoli e apparecchi) – IVA al 4% Lardo – IVA al 10% Latte fermentato o acidificato, condensato o concentrato – IVA al 10% Latte fresco confezionato per la vendita al minuto – IVA al 4% Latte fresco non confezionato per la vendita al minuto, fermentato o acidificato, condensato o concentrato – IVA al 10% Latticini – IVA al 4% Lavori agricoli intesi come prestazioni di servizi con macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate – IVA al 10% Lecitine – IVA al 10% Legna da ardere e segatura esclusi i pellet – IVA al 10% Legumi – IVA al 4% Lepri – IVA al 10% Libri – IVA al 4% Lieviti – IVA al 10% Locazione immobili abitativi: locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita – IVA al 10%; locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali – IVA al 10% Locazioni di immobili strumentali la locazione è esente tranne se: il locatore manifesta la volontà di applicare l'imposta espressamente nell'atto di locazione. In questo caso si applica l'aliquota ordinaria del 22%. Lolla di cereali – IVA al 10% Luppolo – IVA al 10% M Mais – IVA al 4% Malto – IVA al 10% Mangimi semplici di origine vegetale e integrati con cereali, e/o relative farine e/o zuccheri in misura superiore al 50% – IVA al 4% Manutenzione straordinaria edifici di edilizia residenziale pubblica – IVA al 10% Margarina – IVA al 4% Marmellate – IVA al 10% Medicinali, compresi prodotti omeopatici – IVA al 10% Melassi – IVA al 10% Mense aziendali, interaziendali, scolastiche – IVA al 4% Mezzi agricoli (prestazioni di servizi con) rese a imprese agricole singole o associate – IVA al 10% Miele – IVA al 10% Minestre – IVA al 10% Molluschi preparati o conservati (escluse ostriche) – IVA al 10% Motoveicoli (e accessori) per invalidi, ciechi, sordomuti e soggetti con handicap psichico – IVA al 4% Muli vivi – IVA al 10% N Noccioli di frutta – IVA al 10% O Oli di pesci – IVA al 10% Olio di frutti oleosi commestibili, d'oliva, di semi – IVA al 4% Olio di oliva ed oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale – IVA al 4% Olive in salamoia – IVA al 4% Omogeneizzati – IVA al 10% Opere d'arte, d'antiquariato e da collezione – IVA al 10% Origano – IVA al 5% Ortaggi conservati sotto aceto o in altro modo – IVA al 10% Ortaggi freschi, cotti, surgelati o congelati, in salamoia, disseccati, disidratati o evaporati – IVA al 4% (2) Orzo destinato alla semina – IVA al 10% Orzo non destinato alla semina – IVA al 4% Ossa gregge – IVA al 10% Ovini – IVA al 10% P Paglia – IVA al 10% Pane e altri prodotti di panetteria – IVA al 4% Panelli – IVA al 10% Parcheggi – IVA al 4% Paste alimentari – IVA al 4% Paste di frutta – IVA al 10% Pasticceria – IVA al 10% Periodici – IVA al 4% Pernici – IVA al 10% Pesci vivi o morti, freschi o conservati – IVA al 10% Pianta mangerecce preparate o conservate – IVA al 10% Pianta mangerecce, fresche, refrigerate, cotte, congelate o surgelate – IVA al 4% Piccioni – IVA al 10% Polveri di ossa destinate all'alimentazione animale – IVA al 10% Pomodori pelati e conserve – IVA al 4% Preparazioni alimentari diverse – IVA al 10% Prestazioni accessorie alberghiere non attinenti all'alloggio – IVA al 22% Prestazioni di servizi relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico – IVA al 10% Prodotti a base di cereali come corn-flakes – IVA al 10% Prodotti dietetici – IVA al 10% Prodotti fitosanitari – IVA al 10% Prodotti omeopatici – IVA al 10% Prodotti petroliferi per uso

agricolo per la pesca in acque interne – IVA al 10% prosciutto crudo o cotto – IVA al 10% Protesi (v. dispositivi medici) Q Quotidiani – IVA al 4% R Radici – IVA al 10% Radici tuberose – IVA al 10% Radiotaxi – IVA al 4% Rane – IVA al 10% Reni artificiali – IVA al 4% Ricotta – IVA al 4% Rifiuti (smaltimento) – IVA al 10% Riso per uso non zootecnico – IVA al 10% Riso per uso zootecnico – IVA al 4% Ristoranti – IVA al 10% Rosmarino allo stato vegetativo – IVA al 10% Salami, salsicce, ecc. – IVA al 10% Rosmarino fresco e destinato all'alimentazione – IVA al 4% S Salse e condimenti – IVA al 10% Salvia allo stato vegetativo – IVA al 10% Salvia fresca e destinata all'alimentazione – IVA al 4% Sansa di olive – IVA al 10% Scorze di agrumi o meloni – IVA al 10% Segala – IVA al 4% Seme per la fecondazione artificiale – IVA al 10% Semi di lino e ricino e diversi dai precedenti – IVA al 10% semole e semolino – IVA al 10% Semi e frutti oleosi (esclusi quelli di lino e ricino) – IVA al 4% Senape – IVA al 10% Smaltimento rifiuti, gestione impianti depurazione e fognatura – IVA al 10% Somministrazione alimenti e bevande (v. alimenti e bevande) Spettacoli sportivi con prezzo di ingresso fino a € 12,91 – IVA al 10% Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista – IVA al 10% Spezie – IVA al 10% Staccature – IVA al 4% Stearina solare – IVA al 10% Storione affumicato – IVA al 10% Strutto – IVA al 10% Strutture ricettive – IVA al 10% Succhi di luppolo – IVA al 10% Sughì di carne – IVA al 10% T Tabacchi greggi o non lavorati – IVA al 10% Tapioca – IVA al 10% Tartufi – IVA al 10% Tè – IVA al 10% Teleriscaldamento – IVA al 10% Torrone in confezioni non di pregio – IVA al 10% Trasporti a fune o ascensori pubblici – IVA al 10% Trasporti di persone (esclusi taxi e simili, esenti) – IVA al 10% Trifoglio – IVA al 10% Tuberi – IVA al 10% U Uova – IVA al 10% Uva da vino – IVA al 10% V Veicoli non di lusso per invalidi, ciechi, sordomuti e soggetti con handicap psichico (esclusi autocaravan) – IVA al 4% Vendita piante – IVA al 10% Volatili – IVA al 10% W Yogurt – IVA al 10% Z Zuccheri di altro tipo allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02) – IVA al 10% zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati – IVA al 10% Zuccheri di barbabietola e di canna solidi (esclusi aromatizzati) – IVA al 10% zucchero (prodotti a base di) non contenenti cacao in confezioni non di pregio- IVA al 10% Zuppe.

Considerato che l'IVA sulle accise è illegittima a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, la 3671/97, stabilendo che un'imposta non costituisce mai base imponibile per un'altra e perciò non può essere pagata l'IVA su un'altra tassa, in questo caso le accise.

Rilevato che il territorio di Giave è formato da 47.1 km quadrati con 551 abitanti residenti e risulta essere situato nelle colline del Meilogu con altitudine 595 metri s.l.m. in via di spopolamento;

Richiamate le proprie deliberazioni del 03.11.2017 N° 105 e 112 DEL 05/12/2017 esecutive ai sensi di legge;

Vista tutta la normativa vigente richiamata e soprascritta oltre ad essere state elencate nella presente delibera;

Considerato che il titolo V della Costituzione ‘ è stato riformato con la l. Cost. 3/2001, dando piena attuazione all'art. 5 della C., che riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica. I Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni sono enti esponenziali delle popolazioni residenti in un determinato territorio e tenuti a farsi carico dei loro bisogni. L'azione di governo si svolge a livello inferiore e quanto più vicino ai cittadini, salvo il potere di sostituzione del livello di governo immediatamente superiore in caso di impossibilità o di inadempimento del livello di governo inferiore (principio di sussidiarietà verticale).

I Comuni sono enti territoriali di base, con autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Essi rappresentano, curano e promuovono lo sviluppo della comunità locale e sono i principali destinatari delle funzioni amministrative, in quanto più vicini al cittadino e ritenuti più idonei a esercitare i compiti amministrativi (municipalismo d'esecuzione). La riforma è stata necessaria per dare piena attuazione e copertura costituzionale alla riforma denominata 'Federalismo a C. invariata' (l. 59/1997).

Ritenuto che alle Regioni è stata riconosciuta l'autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme di rango primario, articolata sui 3 livelli di competenza: esclusiva o piena (le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare); concorrente o ripartita (le Regioni legiferano con leggi vincolate al rispetto dei principi fondamentali, dettati in singole materie, dalle leggi dello Stato); di attuazione delle leggi dello Stato (le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi sia delle disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi statali, adattandole alle esigenze locali).

I Comuni Sono enti territoriali di base, con autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Essi rappresentano, curano e promuovono lo sviluppo della comunità locale e sono i principali destinatari delle funzioni amministrative, in quanto più vicini al cittadino e ritenuti più idonei a esercitare i compiti amministrativi.

Ritenuto che la Giunta regionale ha approvato la delibera per l'istituzione della zona franca integrale con rispettiva trasmissione al governo centrale. La delibera, sulla base della volontà espressa da 340 Comuni, delle successive integrazioni e delle istanze di migliaia di cittadini, ha accertato la volontà di istituire la zona franca integrale e di non limitarsi ai soli punti franchi doganali. "Lo Stato non ha eccepito nei rispettivi termini di legge tale atto confermato dal presidente del parlamento europeo On. Antonio Tajani, quest'ultimo ha ribadito che lo stesso atto non solo è legittimo, ma è altresì idoneo a produrre il risultato indicato.

A tal fine si aggiunge che essendo in gioco la difesa dei principi cardine, sanciti in sede europea dall'art. 174 del Trattato di Lisbona, riguardanti la riduzione dei divari tra i territori ed il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, per ottenere il rispetto di questi principi e dei diritti che da esso discendono per la Sardegna, il comune di Giave è pronto a ricorrere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea".

La Sardegna e soprattutto la nostra comunità appartenete allo splendido territorio del Meilogu, può essere il ponte d'Italia e d'Europa verso un Mediterraneo che in futuro, secondo gli studi più recenti, diventerà sempre più strategico per lo sviluppo della nostra economia.

Per tale motivo si fa presente che è giunto il momento di far rispettare i principi costitutivi e legislativi delle norme attuative vigenti, in ragione di ciò non possiamo fermarci all'adempimento dei doveri relativi ai punti franchi, ma dobbiamo guardare al futuro e proseguire senza esitazione alcuna nel rendere operativa la grande rivendicazione per la zona franca integrale della Sardegna. Tale misura dell'esenzione dell'IVA per pensionati e residenti del nostro comune di Giave non solo è fondamentale per superare gli svantaggi dell'insularità, ma è altresì cruciale per rendere più competitive le nostre imprese sullo scenario internazionale e dare nuovo impulso anche all'occupazione.

Noi della giunta comunale di Giave abbiamo già adottato scelte impegnative nel campo nella politica fiscale, come assumere determinazione propositiva dal 1 gennaio 2018 riservata alla popolazione residente e imprese giuridiche con sede legale nel territorio comunale e con attività economica organizzata dell'esenzione totale dell'iva e accise sulla benzina, sul gasolio e sul petrolio oltre agli altri beni di consumo cui sopra menzionati nel provvedimento.

Siamo stati i primi in Sardegna a compiere una scelta coraggiosa in materia di politica fiscale, come l'esenzione ai residenti dell'Iva e accise sui carburanti tale atto è stato solo la prima tappa.

Il nostro obiettivo è far rispettare i principi costituzionali e uno tra tutti è il rispetto e l'attuazione delle normative vigenti in materia di zona franca extradoganale, obiettivo che per il momento l'attuale giunta regionale ha ommesso, non rendendo operative le delibere dell'ex Governatore cappellacci emanate nell'anno 2013, in ragione di ciò dal momento che l'attuale governo regionale non prende atto di quanto sopra, e seguito della modifica del titolo V della costituzione i sindaci hanno ricevuto imprimatur di governatori di territori assumendo loro pieni poteri legislativi in materia tributaria.

Per tale Motivo a seguito inoltre di delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna a far data dal 7 febbraio 2013 n°8/2 e con espressa contestuale comunicazione nei termini previsti dalla legge sono state notificate predette delibere al Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Parlamento Europeo, al Ministro dello sviluppo economico, Autorità Doganali con rispettivo protocollo uscita 0000909 del 8 febbraio 2013, agli stessi si comunicava l'attivazione su tutta l'isola di Sardegna del regime fiscale Extradoganale, con perdita in capo alle stesse autorità il beneficio dell'istituto dell'opponibilità che avrebbe permesso loro di trarre deduzioni o rendere inefficacie predetti atti entro il termine di 90 giorni, producendo così l'effetto giuridico del tacito assenso.

Ritenuto che il sindaco e la sua giunta possano incorrere nel reato di rifiuto ed omissione d'atti ufficio a seguito della non applicabilità della normativa Regionale in materia di Zona Franca Extradoganale cui rientrano esenzioni tributarie definite come aliquote speciali in materia di IVA, in ragione di ciò Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Ritenuto che nel 2016 la Sardegna ha perso 5000 abitanti e lo spopolamento prosegue con un bilancio drammatico, dato soprattutto dal continuo calo delle nascite e dal fatto che gli immigrati non riescono a compensare il flusso di emigrazione verso altre regioni italiane e verso l'estero.

I dati sopraindicati sono i numeri Istat dello scorso anno, ripresi dal Sole 24 Ore online, che descrivono un quadro negativo per la Regione Sardegna, con una natalità sempre più bassa anche per gli stranieri – il tasso di crescita naturale degli immigrati nell'Isola è il più basso d'Italia, del 7,7 per mille, contro una media nazionale del 12 per mille e un altro aspetto da tenere in conto è l'invecchiamento inesorabile della popolazione e la necessità di studiare strategie economiche come l'attivazione della zona franca extradoganale.

Per tale motivo c'è bisogno di azioni mirate e concrete, chi lascia la Sardegna sono le giovani generazioni, chi resta è sempre più anziano per lo più tassato come qualsiasi residente in territorio non agevolato dal regime della zona franca extradoganale per cui a nostro avviso i comuni e regione devono coordinarsi, lavorare in sintonia, e la politica deve mettere questi drammatici dati che investono la nostra gente, al centro delle proprie scelte al fine della risoluzione di tali disagi".

Continuando con la solita politica fiscale siamo destinati a scomparire, il futuro dei sardi sembra già segnato, e disegnato, da una curva demografica che precipita. L'isola ha il record nazionale di culle vuote.

Il tasso di fertilità è il più basso in Italia, la media nazionale è di 1,3 figli per donna. In vetta la provincia di Bolzano con 1,78 figli. Ultima appunta la nostra isola, la Sardegna con appena 1,07 figli per donna. Un record che va accompagnato agli altri disastrosi indicatori demografici. Come il tasso di crescita naturale che è inchiodato a un meno 0,4 per mille.

La Sardegna sembra destinata a diventare una sorta di deserto, con la più bassa densità abitativa in Europa. Come dimostra uno studio del Sardinia socio economic obervatory entro il 2080 l'isola avrà appena un milione di residenti avrà perso così il 34 % dei suoi abitanti.

Conclamato che il comune di Giave nel 1911 ha avuto 2041 abitanti residenti, attualmente e in piena fase di spopolamento raggiungendo il triste primato di 551 abitanti, e l'attuale sindaco essendo a capo dell'assessorato servizi sociale, continua a subire pressioni, lamentele e un ormai radicato certo disagio sociale soprattutto verso la classe politica in generale, minando la tranquillità personale e familiare degli stessi amministratori del territorio, il tutto dovuto alla carenza occupazione tra i giovani e meno giovani, per tale motivo questa giunta comunale intende intraprendere azioni di politica economica fiscale che possa concretamente mantenere la pace sociale all'interno della stessa comunità .

Ritenuto che la Zona Franca al consumo compete alla Sardegna e ai sardi in base al D.lg. 75/98 e in base al principio di (Non Discrimine), richiamata anche (principio di uguaglianza) con la quale situazioni simili hanno stesso trattamento, si veda in tal senso art.14 della convenzione Europea dei diritti dell'uomo CEDU, art 21 della carta di Nizza, oltre al D.lg. N°216/2003 con la quale è stata recepita dall' Italia la direttiva comunitaria n° 2000/78/CEE.

Ritenuto e accertato che alcuni sindaci dei comuni della Sardegna hanno deliberato le cosiddette zone franche Doganali intercluse, zona franca urbana speciale, o zona economica speciale, si fa presente che le stesse non porteranno alcun vantaggio ai residenti dei suddetti territori in ragione e soprattutto sul potere di acquisto dei beni di consumo, inoltre tali atti deliberatori non rispettano la vigente normativa comunitaria, con conseguenza per le stesse (delibere) di essere eccepite dagli organi giudiziari preposti.

Per tale ragione in diritto la normativa europea di riferimento definisce il territorio della Regione Sardegna nella sua interezza già zona franca extradoganale, e per tale motivo non potrà mai in contrapposizione alla stessa zona franca extradoganale, sorgere all'interno ulteriori zone franche che possano creare vantaggi solo a determinate aree circoscritte.

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di acquisizione dei pareri del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, in quanto atto di indirizzo politico

Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui si intendono integralmente richiamate:

Di assumere determinazione propositiva dal 1 febbraio 2018 riservata ai pensionati e alla popolazione residente oltre ad imprese con sede legale nel territorio comunale con attività economica organizzata, l'esenzione totale dell'iva e Accise che grava sui **beni e servizi al consumo sopra elencati e menzionati nel presente provvedimento.**

Di dare Ampio Mandato al Sindaco perché porti a conoscenza di tutti gli organismi istituzionali competenti compresi privati, il presente atto con la quale risulta l'esenzione totale in via a partire dal 1 febbraio 2018 del Tributo IVA che grava sui beni sopra elencati al presente atto di delibera comunale.

Di diffondere il presente atto tramite la pubblicazione sul sito internet comunale, ai sensi del vigente regolamento per la pubblicazione delle delibere del consiglio e della giunta ;

Di dichiarare la presente deliberazione, in conformità all'esito di separata unanime votazione fatta nei modi e forme di legge, immediatamente seguibile, ai sensi dell'art.134- comma4- del D.lgs. 267/2000.

Di comunicare a enti istituzionali italiani ed Europei e società preposte quali:

- **Presidenza della Regione Sardegna**, Viale Trento, 69 09123 Cagliari, nella persona del Presidente On. Dott. Francesco Pigliaru Pec **presidenza@pec.regione.sardegna.it**
- **Presidenza Commissione Europea** Palazzo Berlaymont Rue de la Loi, 200 Bruxelles, nella persona del suo Presidente Avv. Jean-Claude Juncker.(Notifica a mezzo A/r Posta)
- **Al commissario Europeo** per gli affari economici e monetari, fiscalità e unione doganale Palazzo Berlaymont Rue de la Loi, 200 Bruxelles, nella persona del Mr. Pierre Moscovici Notifica a mezzo (Notifica a mezzo posta A/R).
- **Al Capo Rappresentanza in Italia della Commissione Europea** Dott.ssa Beatrice Covassi, sede a Roma Palazzo dei Campanari Via IV Novembre, 149 00187 Roma Mail: Beatrice.COVASSI@ec.europa.eu

- **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari** Sede Operativa Territoriale di Sassari Via Carlo Felice,29-Piano I- 07100 pec monopoli.sassari@pec.aams.it
- **Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate di Cagliari** Via Baccaredda, 27 Cap 09017 Pec: dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
- **Autorità per l'energia Elettrica e il Gas e il sistema Idrico**
Sede di Milano Piazza Cavour, 5 Cap 20121 Milano protocollo.aeegsi@pec.energia.it
- **Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei trasporti** nella persona dell'assessore Avv. Carlo Careddu Via XXIX Novembre 1847, 27- 41 - 09123 Cagliari
[Pec tras.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:Pec.tras.assessore@pec.regione.sardegna.it)
- **Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell'igiene e sanità** e dell'assistenza sociale Via Roma, 223 - 09123 Cagliari Assessore Dott. Luigi Benedetto Arru
[Pec: san.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:Pec.san.assessore@pec.regione.sardegna.it)
- **Agenzia Italiana del Farmaco al Direttore Generale Prof. Mario Melazzini** Via del Tritone, 181 - 00187 Roma [Pec: presidenza@aifa.mailcert.it](mailto:Pec.presidenza@aifa.mailcert.it)
- **Enel Servizio Elettrico Spa** Sede Legale Roma Cap 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 – Registro Imprese di Roma R.E.A. 1177794 Partita IVA e Codice Fiscale 09633951000 Fax 0039/0664480005 [PEC enelservizioelettrico@pec.enel.it](mailto:PEC.enelservizioelettrico@pec.enel.it).
- **Enel Energia Spa** – Sede Legale Roma Cap 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 Registro Imprese di Roma R.E.A. 1177794 Partita IVA e Codice Fiscale 09633951000 Fax 0039/0664480005 [PEC enelenergia@pec.enel.it](mailto:PEC.enelenergia@pec.enel.it) [Pec enelspa@pec.enel.it](mailto:Pec.enelspa@pec.enel.it)
- **Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale** Roma - Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Pec: info@pec.terna.it

Con separata votazione unanime;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, in conformità all'esito di separata unanime votazione fatta nei modi e forme di legge, immediatamente seguibile, ai sensi dell'art.134- comma4- del D.lgs. 267/2000.

Il Presidente
Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA

Il Segretario Generale
FOIS GIOVANNI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1019

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **ONIDA MASSIMO** attesta che in data 20/12/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge